Conto corrente con la Posta

Anno 84° — Numero 113

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

Roma - Sabato, 15 maggio 1943 - Anno XXI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA – UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEFONI: 50-107 – 50-033 – 53-914

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI				ALLA PARTE SECONDA			
Nel Regno e Colonie	Abb. annuo L. 100	All'Estero	Abb. annuo L. 200	Nel Regno e Colonie	Abb. annuo L. 60	All'Estero	Abb. annuo L. 120
	» semestrale » 50		» semestrale » 100		» semestrale » 30		» semestrale » 60
	» trimestrale » 25		» trimestrale » 50		» trimestrale » 15		» trimestrale » 30
	Un fascicolo » 2		Un fascicolo » 4		Un fascicolo » 2		Un fascicolo » 4

Al solo « BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI » (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)

Nel Regno e Colonie	Abbonamento annuo. . L. 50 — Un fascicolo - Prezzi vari.	All'Estero	Abbonamento annuo . . L. 100 — Un fascicolo - Prezzi vari raddoppiati

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale" veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); in Milano, Galleria Vittorio Emanuele, 3; in Napoli, Via Chiaia, 5; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capoluoghi delle provincie del Regno.

Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono: in ROMA - presso l'Ufficio "Inserzioni" della Libreria dello Stato - Palazzo del Ministero delle Finanze. L'Agenzia della Libreria dello Stato in Milano (Galleria Vittorio Emanuele, 3), è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1943

LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO-LEGGE 12 aprile 1943-XXI, n. 339.

Concorso dello Stato nel pagamento degli interessi di mutui stipulati o da stipulare dall'Istituto cotoniero italiano.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto l'art. 18 della legge 19 gennaio 1939-XVII, n. 129;

Ritenuta la necessità derivante da causa di guerra di provvedere;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per gli scambi e per le valute, di intesa col Ministro per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

E' autorizzato, nella misura corrispondente alla differenza tra il tasso globale e quello dell'1% annuale o dello 0,50% semestrale, il concorso dello Stato negli interessi dei mutui stipulati o da stipulare, per l'importo complessivo massimo di 240 milioni di lire, dall'Istituto cotoniero italiano con l'Istituto mobiliare italiano per la sistemazione della situazione finanziaria costituita nei confronti degli industriali cotonieri in seguito alla sospensione del sistema valutario.

Il Ministro per le finanze provvederà con propri decreti alla iscrizione in bilancio degli occorrenti stanziamenti.

I contributi sui singoli mutui stipulati o da stipulare, nel predetto limite massimo di 240 milioni di lire, per gli scopi di cui al primo comma, saranno concessi con decreti del Ministro per gli scambi e per le valute da emanarsi di intesa con il Ministro per le finanze.

Art. 2.

Il presente decreto, che entra in vigore il giorno della sua pubblicazione, sarà presentato alle Assemblee legislative per la conversione in legge.

Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 12 aprile 1943-XXI

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — BONOMI — ACERBO

Visto, *il Guardasigilli:* DE MARSICO
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 maggio 1943-XXI
Atti del Governo, registro 457, foglio 44. — MANCINI

REGIO DECRETO-LEGGE 19 aprile 1943-XXI, n. 340.

Disposizioni sulle esportazioni e sulle importazioni riguardanti i territori ex jugoslavi annessi all'Italia.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il R. decreto-legge 3 maggio 1941-XIX, n. 291, concernente costituzione della provincia di Lubiana;

Visto il R. decreto-legge 18 maggio 1941-XIX, n. 452, relativo a sistemazione dei territori che sono venuti a far parte integrante del Regno d'Italia;

Visto il R. decreto 26 dicembre 1941-XX, n. 1583, relativo alla estensione delle leggi fondamentali del Regno ai territori annessi con i Regi decreti-legge 3 maggio 1941-XIX, n. 291, e 18 maggio 1941-XIX, n. 452;

Visto l'art. 18 della legge 19 gennaio 1939-XVII, n. 129;

Ritenuto lo stato di necessità derivante da causa di guerra;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per l'interno e del Ministro per gli scambi e per le valute, di concerto col Ministro per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

L'importazione di merci nei territori ex jugoslavi annessi all'Italia, anche se costituiti in regime di zona franca, e la esportazione di merci dai territori medesimi sono subordinate a licenza.

La licenza è rilasciata, secondo la rispettiva competenza, dal Governatore della Dalmazia, dall'Alto Commissario di Lubiana o dal Prefetto di Fiume, previa autorizzazione del Ministero per gli scambi e per le valute. Le autorizzazioni possono essere anche generali.

Art. 2.

L'esportatore di merci dai territori indicati nell'articolo precedente è tenuto a cedere all'Istituto nazionale per i cambi con l'estero i mezzi di pagamento verso l'estero ricavati in dipendenza della esportazione.

La cessione è fatta per il tramite della Banca d'Italia ovvero di una delle banche autorizzate al commercio dei mezzi di pagamento verso l'estero.

Art. 3.

Il monopolio del commercio dei mezzi di pagamento verso l'estero nei territori indicati nell'art. 1 è riservato all'Istituto nazionale per i cambi con l'estero.

Le operazioni sui mezzi di pagamento verso l'estero possono essere effettuate, per conto dell'Istituto predetto, dalla Banca d'Italia o da altre banche a ciò autorizzate dal Ministero per gli scambi e per le valute.

Art. 4.

E' abrogata ogni disposizione contraria a quelle del presente decreto, il quale entra in vigore il 10° giorno dalla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Il presente decreto sarà presentato alle Assemblee legislative per la conversione in legge. Il Ministro per gli scambi e per le valute è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 19 aprile 1943-XXI

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — BONOMI — ACERBO

Visto, il Guardasigilli: DE MARSICO
Registrato alla Corte dei conti addì 14 maggio 1943-XXI
Atti del Governo, registro 457, foglio 45. — MANCINI

REGIO DECRETO 18 marzo 1943-XXI, n. 341.

Aumento di un posto di grado 7° (console di 2ª classe) nella tabella A allegata alla legge 13 luglio 1939-XVII, n. 1123, modificata dalla legge 22 dicembre 1939-XVIII, n. 2015.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Vista la legge 13 luglio 1939-XVII, n. 1123;
Vista la legge 22 dicembre 1939-XVIII, n. 2015;
Visto l'art. 1, n. 3, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100;
Vista la legge 4 settembre 1940-XVIII, n. 1547;
Udito il Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri, di concerto col Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Nella tabella *A* allegata alla legge 13 luglio 1939-XVII, n. 1123, modificata dalla legge 22 dicembre 1939-XVIII, n. 2015, è aggiunto transitoriamente un posto di grado 7° (console di 2ª classe) da riassorbirsi con la prima vacanza che si verificherà nel grado stesso.

Il presente decreto ha effetto dal 10 febbraio 1943-XXI.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 marzo 1943-XXI

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — ACERBO

Visto, il Guardasigilli: DE MARSICO
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 maggio 1943-XXI
Atti del Governo, registro 457, foglio 35. — MANCINI

REGIO DECRETO 26 febbraio 1943-XXI, n. 342.

Erezione in ente morale dell'Asilo infantile « L. Modesti », con sede nella frazione Gioiella del comune di Castiglione del Lago (Perugia).

N. 342. R. decreto 26 febbraio 1943, col quale, sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per l'interno, l'Asilo infantile « L. Modesti », con sede nella frazione Gioiella del comune di Castiglione del Lago (Perugia), viene eretto in ente morale sotto amministrazione autonoma e ne viene approvato il relativo statuto organico.

Visto, il Guardasigilli: DE MARSICO
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 maggio 1943-XXI

REGIO DECRETO 11 marzo 1943-XXI, n. 343.

Autorizzazione al Ministro per le finanze ad accettare una eredità disposta a favore dello Stato.

N. 343. R. decreto 11 marzo 1943, col quale, sulla proposta del Ministro per le finanze, il Ministro proponente viene autorizzato ad accettare, col beneficio d'inventario, l'eredità disposta a favore dello Stato dal conte Gioacchino Nappi fu Francesco con testamento olografo in data 28 dicembre 1936-XV e codicillo del 14 febbraio 1937-XV, pubblicati il 22 marzo 1937-XV per notaio Renato Egidi da Osimo. Tale eredità consiste in vari fabbricati e terreni, con relative scorte vive e morte, siti nei comuni di Loreto, Polverigi e Agugliano, del valore di L. 1.049.530, contro un passivo di circa L. 26.000 ivi compresi due legati di complessive L. 4500, più le spese per fune-

rale e tumulazione. Il testatore ha lasciato l'usufrutto dei suindicati beni alla moglie contessa Angela Cori, vita natural durante, e ha disposto che al consolidarsi di tale usufrutto il Ministero dell'aeronautica dovrà costituire in Loreto l'« Istituto Gioacchino Nappi » per giovanetti che si dedichino all'aviazione militare e che abbiano il cognome « Nappi » e dovrà inoltre procurare, secondo i mezzi disponibili, che presso i Missionari di Loreto siano allevati uno o due giovanetti indigeni etiopici, destinati a propagare in Etiopia la fede cattolica e la civiltà italiana.

Visto, *il Guardasigilli:* DE MARSICO
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 *maggio* 1943-XXI

REGIO DECRETO 22 marzo 1943-XXI, n. 344.

Fusione dell'Opera Pia Confraternita del SS.mo Sacramento, con sede nel comune di Offida, con l'Istituto marino permanente « Giovanni Vannicola », con sede in Porto d'Ascoli frazione del comune di San Benedetto del Tronto (Ascoli Piceno).

N. 344. R. decreto 22 marzo 1943, col quale, sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per l'interno, l'Opera Pia Confraternita del SS.mo Sacramento, con sede nel comune di Offida (Ascoli Piceno), viene fusa, mediante assorbimento del relativo patrimonio, con l'Istituto marino permanente « Giovanni Vannicola », con sede in Porto d'Ascoli frazione del comune di San Benedetto del Tronto e ne viene approvato il nuovo statuto organico.

Visto, *il Guardasigilli:* DE MARSICO
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 *maggio* 1943-XXI

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, 1° aprile 1943-XXI.

Conferma, riconoscimento e decadenza dalla qualità di Consigliere nazionale della Camera dei Fasci e delle Corporazioni.

IL DUCE DEL FASCISMO
CAPO DEL GOVERNO

Visti gli articoli 3, 1° comma, 5, 8 e 9 della legge 19 gennaio 1939-XVII, n. 129, istitutiva della Camera dei Fasci e delle Corporazioni;

Viste le variazioni verificatesi nella composizione del Consiglio nazionale del P.N.F.;

Decreta:

Sono apportate le seguenti modifiche circa la qualità di Consigliere nazionale nei confronti dei seguenti fascisti:

Ferruccio Cappi, a decorrere dal 1° aprile 1943-XXI gli viene confermata la qualifica di Consigliere nazionale per la carica di Segretario federale di Terni, cessando per la qualità di Segretario federale di Spalato;

Mario Cionini Visani, a decorrere dal 1° aprile 1943-XXI, gli viene confermata la qualifica di Consigliere nazionale per la carica di Segretario federale di Bergamo, cessando per la qualità di Segretario federale di Lecce;

Alceo Ercolani, a decorrere dal 1° aprile 1943-XXI gli viene riconosciuta la qualità di Consigliere nazionale per la carica di Segretario federale di Rieti;

Gino Gallarini, a decorrere dal 1° aprile 1943-XXI gli viene confermata la qualifica di Consigliere nazionale per la carica di Segretario federale di Fiume, cessando per la carica di Segretario federale di Bergamo;

Elia Giorgetti, a decorrere dal 1° aprile 1943-XXI gli viene confermata la qualifica di Consigliere nazionale per la carica di Segretario federale di Pistoia, cessando per la qualità di Segretario federale comandato;

Renato Marzolo, a decorrere dal 1° aprile 1943-XXI decade dalla qualità di Consigliere nazionale cessando dalla carica di Segretario federale comandato;

Luigi Melli, a decorrere dal 1° aprile 1943-XXI gli viene riconosciuta la qualità di Consigliere nazionale per la carica di Segretario federale di Spalato;

Mario Pigli, a decorrere dal 1° aprile 1943-XXI decade dalla qualità di Consigliere nazionale cessando dalla carica di Segretario federale di Pistoia;

Guido Ramaccioni, a decorrere dal 1° aprile 1943 decade dalla qualità di Consigliere nazionale cessando da Segretario federale di Terni;

Angelo Rognoni, a decorrere dal 1° aprile 1943-XXI gli viene confermata la qualità di Consigliere nazionale per la carica di Segretario federale di Lecce, cessando per la qualità di Segretario federale comandato;

Genunzio Servidori, a decorrere dal 1° aprile 1943 decade dalla qualità di Consigliere nazionale cessando da Segretario federale di Fiume;

Pino Stampini, a decorrere dal 1° aprile 1943-XXI decade dalla qualità di Consigliere nazionale cessando da Segretario federale comandato;

Giovanni Torda, a decorrere dal 1° aprile 1943-XXI decade dalla qualità di Consigliere nazionale cessando da Segretario federale di Rieti.

Roma, addì 1° aprile 1943-XXI

MUSSOLINI

(1610)

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, 28 aprile 1943-XXI.

Nomina del fascista Mezzatesta Carlo a consigliere aggregato della Corporazione della chimica.

IL DUCE DEL FASCISMO
CAPO DEL GOVERNO

Vista la legge 5 febbraio 1934-XII, n. 163, sulla costituzione e sulle funzioni delle Corporazioni;

Vista la legge 5 gennaio 1939-XVII, n 10, sulla riforma del Consiglio nazionale delle Corporazioni;

Visto il proprio decreto 14 febbraio 1939-XVII, sulla composizione del Consiglio della Corporazione della chimica;

Visto il proprio decreto 1° marzo 1939-XVII, con il quale il fascista Emilio Papasogli è stato nominato consigliere aggregato della Corporazione della chimica in rappresentanza dei lavoratori dell'industria;

Vista la designazione della Confederazione fascista dei lavoratori dell'industria per la nomina del fascista Carlo Mezzatesta a consigliere aggregato della suddetta Corporazione, quale rappresentante dei lavoratori dell'industria in sostituzione del fascista Emilio Papasogli;

Sulla proposta del Ministro per le corporazioni;

Decreta:

Il fascista Carlo Mezzatesta è nominato consigliere aggregato della Corporazione della chimica quale rappresentante dei lavoratori dell'industria in sostituzione del fascista Emilio Papasogli che pertanto cessa dalla carica di consigliere aggregato della Corporazione predetta.

Roma, addì 28 aprile 1943-XXI

MUSSOLINI

(1584)

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, 28 aprile 1943-XXI.

Nomina del fascista Mottura Aldo a consigliere aggregato della Corporazione del vetro e della ceramica.

IL DUCE DEL FASCISMO
CAPO DEL GOVERNO

Vista la legge 5 febbraio 1934-XII, n. 163, sulla costituzione e sulle funzioni delle Corporazioni;

Vista la legge 5 gennaio 1939-XVII, n. 10, sulla riforma del Consiglio nazionale delle Corporazioni;

Visto il proprio decreto 14 febbraio 1939-XVII, sulla composizione del Consiglio della Corporazione del vetro e della ceramica;

Visto il proprio decreto 1° marzo 1939-XVII, con il quale il fascista Alfredo Gizzi è stato nominato consigliere aggregato della Corporazione del vetro e della ceramica in rappresentanza dei lavoratori dell'industria;

Vista la designazione della Confederazione fascista dei lavoratori dell'industria per la nomina del fascista Aldo Mottura a consigliere aggregato della suddetta Corporazione, quale rappresentante dei lavoratori dell'industria, in sostituzione del fascista Alfredo Gizzi;

Sulla proposta del Ministro per le corporazioni;

Decreta:

Il fascista Aldo Mottura è nominato consigliere aggregato della Corporazione del vetro e della ceramica, quale rappresentante dei lavoratori dell'industria, in sostituzione del fascista Alfredo Gizzi che pertanto cessa dalla carica di consigliere aggregato della Corporazione predetta.

Roma, addì 28 aprile 1943-XXI

MUSSOLINI

(1585)

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, 28 aprile 1943-XXI.

Nomina del fascista Olivieri Paolo a consigliere aggregato della Corporazione della previdenza e del credito.

IL DUCE DEL FASCISMO
CAPO DEL GOVERNO

Vista la legge 5 febbraio 1934-XII, n. 163, sulla costituzione e sulle funzioni delle Corporazioni;

Vista la legge 5 gennaio 1939-XVII, n. 10, sulla riforma del Consiglio nazionale delle Corporazioni;

Visto il proprio decreto 14 febbraio 1939-XVII, sulla composizione del Consiglio della Corporazione della previdenza e del credito;

Visto il proprio decreto 1° marzo 1939-XVII, con il quale il fascista Pasquale Capurso è stato nominato consigliere aggregato della Corporazione della previdenza e del credito in rappresentanza dei lavoratori per i servizi di appalto;

Vista la designazione della Confederazione fascista dei lavoratori delle aziende del credito e della assicurazione per la nomina del fascista Paolo Olivieri a consigliere aggregato della suddetta Corporazione, quale rappresentante dei lavoratori per i servizi di appalto delle esattorie e ricevitorie delle imposte dirette in sostituzione del fascista Pasquale Capurso;

Sulla proposta del Ministro per le corporazioni;

Decreta:

Il fascista Paolo Olivieri è nominato consigliere aggregato della Corporazione della previdenza e del credito quale rappresentante dei lavoratori per i servizi di appalto delle esattorie e ricevitorie delle imposte dirette in sostituzione del fascista Pasquale Capurso che pertanto cessa dalla carica di consigliere aggregato della Corporazione predetta.

Roma, addì 28 aprile 1943-XXI

MUSSOLINI

(1586)

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, 28 aprile 1943-XXI.

Nomina del fascista Panico Alfonso a consigliere aggregato della Corporazione del legno.

IL DUCE DEL FASCISMO
CAPO DEL GOVERNO

Vista la legge 5 febbraio 1934-XII, n. 163, sulla costituzione e sulle funzioni delle Corporazioni;

Vista la legge 5 gennaio 1939-XVII, n. 10, sulla riforma del Consiglio nazionale delle Corporazioni;

Visto il proprio decreto 14 febbraio 1939-XVII, sulla composizione del Consiglio della Corporazione del legno;

Visto il proprio decreto 1° marzo 1939-XVII, con il quale il fascista Carlo Bonino cessa dalla carica di consigliere aggregato della Corporazione del legno, quale rappresentante dei lavoratori dell'industria ed è nominato consigliere aggregato della Corporazione delle industrie estrattive;

Vista la designazione della Confederazione fascista dei lavoratori dell'industria per la nomina del fascista Alfonso Panico a consigliere aggregato della Corporazione del legno quale rappresentante dei lavoratori dell'industria, al posto lasciato vacante dal fascista Carlo Bonino;

Sulla proposta del Ministro per le corporazioni;

Decreta

Il fascista Alfonso Panico è nominato consigliere aggregato della Corporazione del legno, quale rappresentante dei lavoratori dell'industria, al posto lasciato vacante dal fascista Carlo Bonino.

Roma, addì 28 aprile 1943-XXI

MUSSOLINI

(1587)

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, 28 aprile 1943-XXI.

Nomina del fascista Rizzo Guglielmo a consigliere aggregato della Corporazione del legno.

IL DUCE DEL FASCISMO
CAPO DEL GOVERNO

Vista la legge 5 febbraio 1934-XII, n. 163, sulla costituzione e sulle funzioni delle Corporazioni;
Vista la legge 5 gennaio 1939-XVII, n. 10, sulla riforma del Consiglio nazionale delle Corporazioni;
Visto il proprio decreto 14 febbraio 1939-XVII, sulla composizione del Consiglio della Corporazione del legno;
Visto il proprio decreto 1° marzo 1939-XVII, con il quale il fascista Bruno Bianchi è stato nominato consigliere aggregato della Corporazione suddetta in rappresentanza dei lavoratori del commercio;
Vista la designazione della Confederazione fascista dei lavoratori del commercio per la nomina del fascista Guglielmo Rizzo a consigliere aggregato della suddetta Corporazione, quale rappresentante dei lavoratori del commercio in sostituzione del fascista Bruno Bianchi;
Sulla proposta del Ministro per le corporazioni;

Decreta:

Il fascista Guglielmo Rizzo è nominato consigliere aggregato della Corporazione del legno, quale rappresentante dei lavoratori del commercio, in sostituzione del fascista Bruno Bianchi che pertanto cessa dalla carica di consigliere aggregato della Corporazione predetta.

Roma, addì 28 aprile 1943-XXI

MUSSOLINI

(1590)

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, 28 aprile 1943-XXI.

Nomina del fascista Rutelli Giovanni a consigliere aggregato della Corporazione delle comunicazioni interne.

IL DUCE DEL FASCISMO
CAPO DEL GOVERNO

Vista la legge 5 febbraio 1934-XII, n. 163, sulla costituzione e sulle funzioni delle Corporazioni;
Vista la legge 5 gennaio 1939-XVII, n. 10, sulla riforma del Consiglio nazionale delle Corporazioni;
Visto il proprio decreto 14 febbraio 1939-XVII, sulla composizione del Consiglio della Corporazione delle comunicazioni interne;
Visto il proprio decreto 1° marzo 1939-XVII, con il quale il fascista Giuseppe Trulli è stato nominato consigliere aggregato della Corporazione delle comunicazioni interne in rappresentanza dei lavoratori dell'industria;
Vista la designazione della Confederazione fascista dei lavoratori dell'industria per la nomina del fascista Giovanni Rutelli a consigliere aggregato della suddetta Corporazione, quale rappresentante dei lavoratori dell'industria in sostituzione del fascista Giuseppe Trulli;
Sulla proposta del Ministro per le corporazioni;

Decreta:

Il fascista Giovanni Rutelli è nominato consigliere aggregato della Corporazione delle comunicazioni interne quale rappresentante dei lavoratori dell'industria in sostituzione del fascista Giuseppe Trulli che pertanto cessa dalla carica di consigliere aggregato della Corporazione predetta.

Roma, addì 28 aprile 1943-XXI

MUSSOLINI

(1591)

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI, 7 maggio 1943-XXI.

Condizioni di incorporazione del Monte di credito su pegno di Ostiano (Cremona) nel Monte di credito su pegno di Cremona.

IL DUCE DEL FASCISMO
CAPO DEL GOVERNO
PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduto l'art. 47, comma 1°, del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, 7 aprile 1938-XVI, n. 636, 10 giugno 1940-XVIII, n. 933, e 3 dicembre 1942-XXI, n. 1752;
Veduto il R. decreto 11 febbraio 1943-XXI, n. 140, con il quale è stata disposta la incorporazione del Monte di credito su pegno di Ostiano nel Monte di credito su pegno di Cremona;
Veduto il parere favorevole del Comitato per l'esercizio della funzione consultiva della Corporazione della previdenza e del credito - Sezione credito;
Veduto l'art. 14, comma 2° del citato R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375;
Sulla proposta del Governatore della Banca d'Italia, Capo dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito;

Decreta:

La incorporazione del Monte di credito su pegno di Ostiano, con sede in Ostiano (Cremona), nel Monte di credito su pegno di Cremona, con sede in Cremona, disposta con R. decreto 11 febbraio 1943-XXI, n. 140, avrà luogo alle condizioni seguenti:

1) assunzione, da parte del Monte di credito su pegno di Cremona, con effetto dalla data di pubblicazione del presente decreto, di tutte le attività e le passività del Monte di credito su pegno di Ostiano, nonchè di tutti i diritti, azioni e ragioni di qualsiasi genere e natura e di quanto altro di spettanza del Monte di credito su pegno di Ostiano, e di ogni altra obbligazione passiva, nessuna esclusa od eccettuata;

2) incameramento, da parte del Monte di credito su pegno di Cremona, del patrimonio dell'Istituto incorporato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 7 maggio 1943-XXI

MUSSOLINI

(1618)

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI, 7 maggio 1943-XXI.

Condizioni di incorporazione del Monte di credito su pegno di Urbino (Pesaro) nella Cassa di risparmio di Pesaro.

IL DUCE DEL FASCISMO
CAPO DEL GOVERNO
PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduto l'art. 47, comma 1°, del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, 7 aprile 1938-XVI, n. 636, 10 giugno 1940-XVIII, n. 933, e 3 dicembre 1942-XXI, n. 1752;

Veduto il R. decreto 15 febbraio 1943-XXI, n. 141, con il quale è stata disposta la incorporazione del Monte di credito su pegno di Urbino nella Cassa di risparmio di Pesaro;

Veduto il parere favorevole del Comitato per l'esercizio della funzione consultiva della Corporazione della previdenza e del credito - Sezione credito;

Veduto l'art. 14, comma 2°, del citato R. decreto legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375;

Sulla proposta del Governatore della Banca d'Italia, Capo dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito;

Decreta:

La incorporazione del Monte di credito su pegno di Urbino, con sede in Urbino (Pesaro), nella Cassa di risparmio di Pesaro, con sede in Pesaro, disposta con R. decreto 15 febbraio 1943-XXI, n. 141, avrà luogo alle condizioni seguenti:

1) assunzione, da parte della Cassa di risparmio di Pesaro, con effetto dalla data di pubblicazione del presente decreto, di tutte le attività e le passività del Monte di credito su pegno di Urbino, nonchè di tutti i diritti, azioni e ragioni di qualsiasi genere e natura e di quanto altro di spettanza del Monte di credito su pegno di Urbino e di ogni altra obbligazione passiva, nessuna esclusa od eccettuata;

2) incameramento, da parte della Cassa di risparmio di Pesaro, del patrimonio dell'Istituto incorporato;

3) impegno, da parte della Cassa di risparmio di Pesaro, di assicurare il servizio delle operazioni di pegno a mezzo della propria filiale in Urbino.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 7 maggio 1943-XXI

MUSSOLINI

(1619)

DECRETO MINISTERIALE 14 maggio 1943-XXI.

Dichiarazione di pubblico interesse della fusione della Società « Cellulosa Cloro Soda » e della Società Cellulosa d'Italia « Celdit ».

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Vista la legge 19 novembre 1942-XXI, n. 1472;

Vista l'istanza con la quale si chiede la riduzione del termine per l'attuazione della fusione della Società « Cellulosa Cloro Soda », società per azioni con sede in Napoli, e della Società Cellulosa d'Italia « Celdit », società per azioni con sede in Roma, mediante incorporazione della seconda nella prima;

Poichè tale fusione risponde a necessità di pubblico interesse;

Su conforme parere dei Ministri per le finanze e per le corporazioni;

Decreta:

Il termine di tre mesi, stabilito dall'art. 2503 del Codice civile, è ridotto a giorni 15 per l'attuazione della fusione delle Società per azioni « Cellulosa Cloro Soda » e Cellulosa d'Italia « Celdit », mediante incorporazione della seconda nella prima, purchè, in aggiunta alle ordinarie forme di pubblicità, l'annunzio delle deliberazioni di fusione e dell'abbreviazione del termine, concessa col presente decreto, sia pubblicato sul giornale « Il Giornale d'Italia » di Roma.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 14 maggio 1943-XXI

Il Ministro: DE MARSICO

(1660)

DECRETO MINISTERIALE 14 maggio 1943-XXI.

Modificazioni al decreto Ministeriale 11 febbraio 1943-XXI concernente la sospensione delle prescrizioni e dei termini e la trattazione delle cause nel comune di Messina.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto l'art. 12 del R. decreto-legge 15 novembre 1925, n. 2071, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562;

Visto il decreto Ministeriale 11 febbraio 1943-XXI, concernente la sospensione del corso delle prescrizioni e dei termini nel comune di Messina, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 12 febbraio 1943-XXI, n. 35;

Ritenuto la necessità di apportare modificazioni al predetto decreto Ministeriale;

Decreta:

Art. 1.

L'art. 1 del decreto Ministeriale 11 febbraio 1943-XXI è sostituito dal seguente:

« Il corso delle prescrizioni e quello dei termini tanto legali quanto convenzionali portanti decadenza da una azione, eccezione o diritto qualsiasi, che fossero per scadere dal 31 gennaio al 31 luglio 1943-XXI, sono sospesi nel comune di Messina a tutto il giorno 31 luglio predetto.

« Per le cambiali emesse anteriormente al giorno 14 maggio 1943-XXI, aventi la scadenza tra il 30 gennaio e il 30 luglio 1943-XXI e pagabili da debitori residenti nel comune di Messina, il termine della scadenza è sospeso fino a tutto il 31 luglio 1943-XXI ».

Art. 2.

Il termine di tre mesi indicato nell'art. 2 dello stesso decreto Ministeriale 11 febbraio 1943-XXI è prorogato fino al 12 agosto 1943-XXI.

Art. 3.

Il presente decreto entra in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 14 maggio 1943-XXI

Il Ministro: DE MARSICO

(1658)

ORDINANZA MINISTERIALE 13 maggio 1943-XXI.

Modificazioni all'ordinanza Ministeriale in data 15 aprile 1943-XXI, sugli scrutini e gli esami nelle scuole degli ordini elementare, medio e superiore per l'anno scolastico 1942-43.

IL MINISTRO PER L'EDUCAZIONE NAZIONALE

Veduto il R. decreto-legge 16 maggio 1940-XVIII, n. 417;

Veduta l'ordinanza 15 aprile 1943-XXI, sugli scrutini e gli esami nelle scuole degli ordini elementare, medio e superiore per l'anno scolastico 1942-43;

Ordina:

1) Nelle scuole governative degli ordini elementare, medio, femminile e superiore, nonchè nelle scuole parificate dell'ordine elementare, le lezioni hanno termine entro il 20 maggio. Entro la stessa data, sono compiute le operazioni di scrutinio e ne sono resi pubblici i risultati. Le classi delle singole scuole possono essere congedate anche prima della suddetta data, non appena siano terminati i relativi scrutini.

2) Nelle scuole pareggiate e nelle riconosciute legalmente degli ordini medio, femminile e superiore le lezioni terminano il 20 maggio. Le operazioni di scrutinio si svolgono nei giorni successivi, fino al 25 maggio, alla presenza di un commissario governativo nominato dal Regio provveditore agli studi fra le persone appartenenti alle categorie di cui al 3° comma del paragrafo 43 dell'ordinanza 15 aprile 1943-XXI.

3) Gli esami di ammissione, compimento, idoneità e licenza nelle scuole governative degli ordini elementare, medio, femminile e superiore, e nelle scuole parificate dell'ordine elementare, nonchè il « colloquio » previsto dal paragrafo 46 dell'ordinanza 15 aprile 1943-XXI per gli alunni che abbiano dovuto interrompere la frequenza durante il corrente anno scolastico per causa inerente alla guerra, hanno inizio il 22 maggio e proseguono nei giorni successivi, senza altra interruzione che la domenica nel periodo delle prove scritte, e hanno termine non oltre il 4 giugno. Il diario delle prove per i singoli esami è stabilito dai capi d'istituto e pubblicato nell'albo di ogni scuola il 18 maggio.

4) Gli esami e il « colloquio » di cui al precedente paragrafo hanno inizio nelle scuole pareggiate e nelle legalmente riconosciute degli ordini medio, femminile e superiore, il 27 maggio e terminano non oltre il 9 giugno.

Il diario delle prove per i singoli esami è stabilito dal capo di Istituto, previa approvazione del commissario governativo, e pubblicato nell'albo di ciascuna scuola il 23 maggio.

5) Gli aspiranti agli esami o al « colloquio » di cui ai precedenti paragrafi devono presentare domanda ai capi d'istituto entro il 20 maggio. La documentazione relativa può essere in tutto o in parte prodotta entro il 31 maggio. Qualora alla domanda non siano allegati i documenti prescritti il candidato deve elencarli indicandone il contenuto nell'istanza stessa, con riserva di produrli entro la data stabilita. Se le indicazioni comprese nella domanda fanno presumere che l'aspirante sia in possesso dei requisiti prescritti, il capo d'istituto dispone l'ammissione condizionata.

Qualora i documenti successivamente prodotti non corrispondano alle dichiarazioni contenute nell'istanza, gli esami sono annullati e il candidato è passibile di punizione disciplinare. Sono altresì annullati gli esami dei candidati che non presentano entro il 31 maggio la documentazione prescritta salvo che la mancata presentazione sia dipesa da causa inerente alla guerra, nel qual caso il Regio provveditore agli studi può ordinare che il candidato termini gli esami e sia scrutinato, restando tuttavia temporaneamente sospeso il rilascio del titolo relativo.

6) Nelle scuole pareggiate o legalmente riconosciute che si sono trasferite per cause inerenti alla guerra, in altra sede, le classi che abbiano continuato a funzionare nella località di normale residenza sono considerate a tutti gli effetti classi collaterali.

7) Gli esami di maturità e di abilitazione hanno inizio il 10 giugno secondo il diario che sarà stabilito dal Ministero dell'educazione nazionale.

8) Gli aspiranti agli esami di maturità e di abilitazione devono presentare domanda ai capi d'istituto entro il 31 maggio ed hanno facoltà di produrre la documentazione entro il 9 giugno. Può essere consentita l'ammissione agli esami sotto condizione, ai sensi del paragrafo 5, nel caso in cui la mancata presentazione dei documenti sia dipesa da causa inerente alla guerra.

9) I capi degl'istituti pareggiati o legalmente riconosciuti devono comunicare il 1° giugno al Regio provveditore agli studi telegraficamente se abbiano avuto domande di ammissione ad esami di maturità o di abilitazione da parte di candidati militari già alunni degli istituti stessi. Il Regio provveditore agli studi curerà in tal caso il tempestivo invio dei plichi contenenti i temi d'esame, che avrà ricevuti dal Ministero.

10) Restano ferme tutte le disposizioni dell'ordinanza 15 aprile 1943-XXI, in quanto non contrastino con la presente ordinanza.

11) Particolari disposizioni sono state impartite alle dipendenti autorità scolastiche per lo svolgimento degli scrutini e degli esami in determinate provincie.

Roma, addì 13 maggio 1943-XXI

Il Ministro: BIGGINI

(1659)

AVVISO DI RETTIFICA

Nel R. decreto-legge 12 aprile 1943-XXI, n. 234, concernente provvedimenti in materia d'imposta di registro, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 23 aprile 1943-XXI, n. 94, all'art. 8, primo comma, seconda linea, ove è detto: « ... di cui alle lettere *b*), *c*) e *d*) ... » ecc., devesi leggere: « ... di cui alle lettere *b*), *c*), *d*) ed *e*) ... » ecc.

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE ALLE ASSEMBLEE LEGISLATIVE

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100, e dell'articolo unico della legge 8 giugno 1939-XVII, n. 860, si notifica che il DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per la guerra e il Ministro per le comunicazioni hanno trasmesso in data 12 maggio 1943-XXI alla Presidenza della Camera dei Fasci e delle Corporazioni il disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 22 marzo 1943-XXI n. 280, concernente la abolizione degli aerei esterni per audizioni radiofoniche e denuncia di apparecchi radiologici.

(1636)

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100, e dell'articolo unico della legge 8 giugno 1939-XVII, n. 860, si notifica che il Ministro per le comunicazioni ha trasmesso in data 12 maggio 1943-XXI alla Presidenza della Camera dei Fasci e delle Corporazioni il disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 22 marzo 1943-XXI, n. 299, concernente il rimborso di buoni postali fruttiferi intestati a persone morte in guerra o a causa di essa.

(1637)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Entrata in vigore dell'Accordo internazionale sulla sistemazione patrimoniale dell'ex Stato Jugoslavo e su talune questioni finanziarie.

Avendo tutti gli Stati firmatari dell'Accordo sulla sistemazione patrimoniale dell'ex Stato Jugoslavo e su talune questioni finanziarie con essa collegate con Protocollo di firma, stipulato in Berlino il 22 luglio 1942 fra Italia, Germania, Bulgaria, Croazia ed Ungheria, depositato ai sensi dell'art. 21 di detto Accordo le proprie ratifiche al Ministero degli affari esteri a Berlino, l'Accordo stesso è entrato in vigore.

Il deposito delle ratifiche ha avuto luogo:

per la Germania il 20 ottobre 1942;
per l'Ungheria il 13 gennaio 1943;
per la Bulgaria il 2 febbraio 1943;
per l'Italia il 20 aprile 1943;
per la Croazia il 21 aprile 1943.

L'Accordo di cui si tratta è stato approvato nel Regno con la legge 14 dicembre 1942, n. 1828.

(1632)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Disciplina dei prezzi delle acque minerali naturali

Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, ha preso le seguenti determinazioni in materia di disciplina di prezzi delle acque minerali naturali.

1. — I prezzi alla fonte, di cui alla allegata tabella *A*), si riferiscono ad acqua imbottigliata, per il consumo sul luogo di scaturigine.

2. — I prezzi per la fase di scambio da industriale a grossista, di cui alla allegata tabella *B*), si intendono per merce imballata, resa su vagone, franco stazione arrivo del capoluogo della provincia ove risiede il grossista acquirente.

3. — I prezzi per le fasi di scambio da grossista a rivenditore, di cui alla allegata tabella *C*), si intendono per merce resa franco magazzino di quest'ultimo, se il rivenditore risiede nello stesso Comune, o franco vagone partenza, se il rivenditore risiede in altro Comune.

4. — I prezzi al consumo, di cui alla allegata tabella *D*), si riferiscono soltanto agli esercizi posti nei capoluogo di provincia; i prezzi al consumo da valere per gli altri Comuni, saranno determinati dalle Sezioni provinciali dell'alimentazione, maggiorando i prezzi della tabella *D*), delle spese di trasporto ferroviario, scarico e trasporto locale, fino al magazzino del rivenditore.

5. — I prezzi delle acque minerali naturali a consumo prevalentemente locale, di cui alla allegata tabella *E*), si riferiscono alle vendite effettuate nel Comune di scaturigine e nei Comuni contermini; nel caso di trasferimento in altre zone, con conseguente imballo e spedizione, saranno applicati, per tutte le fasi di scambio, i prezzi fissati per le acque del gruppo *C*).

6. — I prezzi per i caffè ristoratori di stazione si intendono valevoli per la categoria massima; il competente Ministero delle comunicazioni determinerà i prezzi per le categorie inferiori.

7. — I prezzi riportati in tutte le tabelle allegate si intendono riferiti alla sola acqua; pertanto, i venditori sono autorizzati a maggiorare di tre lire i prezzi stabiliti per ogni bottiglia, a titolo di cauzione; gli stessi venditori sono, però, tenuti al rimborso di detta cauzione, quando i vuoti vengano restituiti in buone condizioni.

La resa dei vuoti per le singole fasi di scambio verrà effettuata alle seguenti condizioni:

a) da rivenditore a grossista: vuoti resi franco negozio rivenditore;

b) da grossista a industriale: valgono le norme emanate dal Ministero delle corporazioni con provvedimenti P. 110 del 20 agosto 1941-XIX e P. 315 del 3 maggio 1942-XX.

8. — Per la consumazione delle acque in bicchieri da 200 grammi, sia al tavolo che al banco, il prezzo dovrà essere riferito ad un quinto di quello determinato per la bottiglia da un litro.

9. — Per l'acqua radioattiva Lurisia in bottiglie da 1 e 2 litri rimangono invariati i prezzi e le condizioni di vendita di cui alle disposizioni pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* nn. 113 del 12 maggio 1942-XX e 248 del 28 ottobre 1942-XX; per le bottiglie da 1/2 litro, la cui vendita è stata autorizzata dal Ministero dell'interno con provvedimento del 10 marzo 1943-XXI, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 83 del 10 aprile 1943-XXI, i prezzi, per merce resa franco domicilio dell'acquirente, in porto assegnato, sono i seguenti: lire 5,25 per le acque spedite a mezzo ferrovia e lire 6,50 per quelle spedite con altri mezzi.

Il Ministro: PARESCHI

TABELLA *A*.

Prezzi alla fonte

(in lire, a bottiglia).

ACQUE MINERALI	In bottiglie da litri				
	2	1	½	¼	1/5
a) Apollo, Chianciano, Fiuggi, Montecatini, San Carlo, Sangemini, San Pellegrino, Tabiano, Uliveto . . .	4,25	2,90	2,20	1,45	1,30
b) Anticolana, Baveno, Boario, Bognanco, Canciulle, Claudia, Corallo, Crodo, Eletta, Farfa, Ferrarelle, Marcella, Meo, Nocera Umbra, Panna, Plinia del Tisone, Recoaro, Roveta, San Bernardo, San Leopoldo, Sant'Elena, Strada, Tesorino	3,55	2,40	1,80	1,20	1,10
c) Tutte le altre acque minerali naturali non nominate	2,85	1,95	1,45	0,95	0,85

TABELLA *B*.

Prezzo al grossista franco stazione arrivo del capoluogo di provincia

(in lire a bottiglia, esclusa l'imposta generale sull'entrata).

ACQUE MINERALI	IN BOTTIGLIE DA LITRI				
	2	1	½	¼	⅕
a) Apollo, Chianciano, Fiuggi, Montecatini, San Carlo, Sangemini, San Pellegrino, Tabiano, Uliveto . . .	4,95	3,30	2,45	1,60	1,45
b) Anticolana, Baveno, Boario, Bognanco, Canciulle, Claudia, Corallo, Crodo, Eletta, Farfa, Ferrarelle, Marcella, Meo, Nocera Umbra, Panna, Plinia del Tisone, Recoaro, Roveta, San Bernardo, San Leopoldo, Sant'Elena, Strada, Tesorino	4,25	2,80	2,05	1,35	1,25
c) Tutte le altre acque minerali naturali non nominate	3,55	2,35	1,70	1,10	1 —

TABELLA *C*.

Prezzi al rivenditore

(in lire, a bottiglia).

ACQUE MINERALI	IN BOTTIGLIE DA LITRI				
	2	1	½	¼	⅕
a) Apollo, Chianciano, Fiuggi, Montecatini, San Carlo, Sangemini, San Pellegrino, Tabiano, Uliveto . . .	6,02	4,05	3,02	2 —	1,82
b) Anticolana, Baveno, Boario, Bognanco, Canciulle, Claudia, Corallo, Crodo, Eletta, Farfa, Ferrarelle, Marcella, Meo, Nocera Umbra, Panna, Plinia del Tisone, Recoaro, Roveta, San Bernardo, San Leopoldo, Sant'Elena, Strada, Tesorino	5,18	3,44	2,54	1,70	1,58
c) Tutte le altre acque minerali naturali non nominate	4,34	2,90	2,12	1,40	1,28

TABELLA *D*.

Prezzi al consumo

(in lire, a bottiglia, compresa l'imposta generale sull'entrata corrisposta in abbonamento ad esclusione delle farmacie)

RIVENDITORI	Apollo, Chianciano, Fiuggi, Montecatini, San Carlo, Sangemini, San Pellegrino, Tabiano, Uliveto					Anticolana, Baveno, Boario, Bognanco, Canciulle, Claudia, Corallo, Crodo, Eletta, Farfa, Ferrarelle, Marcella, Meo, Nocera Umbra, Panna, Plinia del Tisone, Recoaro, Roveta, San Bernardo, San Leopoldo, Sant' Elena, Strada, Tesorino					Tutte le altre acque minerali naturali non nominate				
	IN BOTTIGLIE DA LITRI														
	2	1	1/2	1/4	1/5	2	1	1/2	1/4	1/5	2	1	1/2	1/4	1/5
I) Drogherie	7,00	4,70	3,50	2,35	2,10	6,00	4,00	2,95	2,00	1,85	5,05	3,35	2,45	1,65	1,60
II) Farmacie	7,00	4,70	3,50	2,35	2,10	6,05	4,00	2,95	2,00	1,85	5,05	3,40	2,45	1,65	1,60
III) Pubblici esercizi:															
1) Caffè ristoranti di stazione:															
a) al tavolo o al carrello . .	9,55	6,45	4,80	3,20	2,90	8,25	5,45	4,05	2,70	2,50	6,90	4,60	3,35	2,25	2,05
b) al banco	8,05	5,45	4.05	2,70	2.45	6,95	4,60	3,40	2,30	2.10	5,80	3,90	2,85	1,90	1,70
2) Ristoranti e trattorie di categoria speciale, 1ª e 2ª	9,55	6,45	4,80	3,20	2,90	8,25	5,45	4,05	2,70	2.50	6,90	4,60	3,35	2,25	2,05
3) Caffè e bar di categoria speciale, 1ª e 2ª:															
a) al tavolo	9,55	6,45	4,80	3,20	2,90	8,25	5,45	4,05	2,70	2,50	6,90	4,60	3,35	2,25	2,05
b) al banco	8,35	5,65	4,20	2,80	2,55	7.20	4,80	3,55	2,35	2 20	6,05	4,05	2,95	1,95	1,80
4) Esercizi pubblici in genere, di categoria 3ª e 4ª:															
a) al tavolo	8,35	5,65	4,20	2,80	2,55	7,20	4,80	3,55	2,35	2,20	6,05	4,05	2,95	1,95	1,80
b) al banco	7,75	5,20	3,90	2,60	2,35	6,70	4,45	3,30	2,20	2,05	5,60	3,75	2,75	1,80	1,65
IV) Alberghi, pensioni e locande:															
1) Alberghi di categoria:															
a) extra	10,45	7,05	5,25	3,50	3,15	9,00	6,00	4,40	2,95	2,75	7,55	5,05	3,70	2,45	2,25
b) 1ª e 2ª	9,55	6,45	4,80	3,20	2,90	8,25	5,45	4,05	2,70	2,50	6,90	4,60	3,35	2,25	2,05
c) 3ª e 4ª	8,35	5,65	4,20	2,80	2,55	7,20	4,80	3,55	2,35	2,20	6,05	4,05	2,95	1,95	1,80
2) Pensioni di categoria:															
a) 1ª	8,95	6,05	4,50	3,00	2,70	7,70	5,10	3,80	2,55	2,35	6,45	4,30	3,15	2,10	1,90
b) 2ª	8,35	5,65	4,20	2,80	2,55	7,20	4,80	3,55	2,35	2,20	6,05	4,05	2,95	1,95	1,80
3) Locande	7,75	5,20	3,90	2,60	2,35	6,70	4,45	3,30	2,20	2,05	5,60	3,75	2,75	1,80	1,65

TABELLA *E*.

Acque minerali naturali a consumo prevalentemente locale

Carignano, Cottorella, Delle Grazie, Fonte Margherita, Fonte Salcido, Fonte Sardigliana, Marletta, Maxima, Monte Alfeo, San Cristoforo, San Genesio, San Paolo, Sant'Orsola, Sardara.

(*in lire, a bottiglia*)

FASI DI SCAMBIO	IN BOTTIGLIE DA LITRI				
	2	1	½	¼	1/5
A) Alla fonte	2,20	1,50	1,10	0,75	0,70
B) Al magazzino di distribuzione dell'industriale produttore (compresa l'imposta generale sull'entrata)	2,60	1,80	1,30	0,95	0,85
C) Al magazzino del rivenditore	2,95	2 —	1,40	1 —	0,90
D) Al consumo:					
I) *presso i rivenditori, le drogherie e le farmacie* (compresa l'imposta generale sull'entrata per le drogherie ed esclusa per le farmacie)	3,45	2,35	1,70	1,15	1,05
II) *resa al domicilio del privato consumatore* (compresa l'imposta generale sull'entrata)	3,60	2,50	1,85	1,30	1,20
III) *nei pubblici esercizi*:					
1) Caffè ristoratori di stazione:					
a) al tavolo o al carrello	5,50	3,75	2,70	1,85	1,65
b) al banco	4,60	3,15	2,30	1,55	1,40
2) Ristoranti e trattorie di categoria speciale 1ª e 2ª	5,50	3,75	2,70	1,85	1,65
3) Caffè e bar di categoria speciale, 1ª e 2ª:					
a) al tavolo	5,50	3,75	2,70	1,85	1,65
b) al banco	4,80	3,25	2,35	1,60	1,45
4) Esercizi pubblici in genere, di categoria 3ª e 4ª:					
a) al tavolo	4,80	3,25	2,35	1,60	1,45
b) al banco	4,45	3,05	2,20	1,50	1,35
IV) *negli alberghi, nelle pensioni e nelle locande*:					
1) Alberghi di categoria:					
a) extra	6 —	4,10	2,95	2 —	1,85
b) 1ª e 2ª	5,50	3,75	2,70	1,85	1,65
c) 3ª e 4ª	4,80	3,25	2,35	1,60	1,45
2) Pensioni di categoria:					
a) 1ª	5,15	3,50	2,55	1,70	1,55
b) 2ª	4,80	3,25	2,35	1,60	1,45
3) Locande	4,45	3,05	2,20	1,50	1,35

(1613)

MINISTERO DELLE CORPORAZIONI

Riassunto del provvedimento relativo al trasferimento da una località ad un'altra di articoli non tipo di vetro e di ceramica.

Il Ministero delle corporazioni con provvedimento del 28 aprile u. s. allo scopo di agevolare il decentramento delle giacenze di articoli non tipo di vetro e di ceramica, esistenti in alcune località, ha autorizzato i Consigli provinciali delle Corporazioni di Torino, Genova, Milano, Napoli, Savona, La Spezia, Reggio Calabria e quelli delle provincie della Sicilia e della Sardegna a consentire, su domanda degli interessati, che gli articoli non tipo di vetro e di ceramica, attualmente bloccati, siano tolti dai depositi dei produttori e dei commercianti grossisti delle città capoluogo delle suddette Provincie per essere inviati a depositi situati in altre località o ceduti ai dettaglianti.

Le autorizzazioni saranno subordinate alla condizione che siano fatte negli appositi registri le necessarie annotazioni di scarico, per i magazzini da cui la merce viene estratta, e di carico nei magazzini o negozi ai quali la merce affluisce.

I prodotti di cui trattasi restano vincolati presso i magazzini di destinazione o presso i dettaglianti e non potranno essere sbloccati senza apposita autorizzazione, salvo quanto è già stato disposto in alcune località per lo sblocco a favore dei sinistrati da incursioni aeree nei limiti dello stretto fabbisogno degli acquirenti.

Il provvedimento di cui sopra ha disposto pure che le operazioni relative ai suddetti trasferimenti di merci possono essere fatte dal 15 al 31 maggio c. m.

Con odierna disposizione la durata di tale periodo viene fissata dal 15 maggio al 15 giugno 1943-XXI.

(1639)

Avviso di rettifica relativo ai tipi e prezzi dei ricami a macchina

Il Ministero delle corporazioni rende noto che nel riassunto del provvedimento P. 648 del 4 marzo 1943 relativo ai tipi e prezzi dei ricami a macchina, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 67 del 23 marzo 1943 il prezzo franco fabbrica del tipo 8 indicato in *L. 187* al mq. va rettificato in *L. 87* — al mq.

(1640)

ISPETTORATO PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Sostituzione di un membro del Comitato di sorveglianza della Cassa rurale ed artigiana di Nogaredo, in liquidazione, con sede in Villa Lagarina (Trento).

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduto il testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse rurali ed artigiane, approvato con R. decreto 26 agosto 1937-XV, n. 1706;

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, 7 aprile 1938-XVI, n. 636, 10 giugno 1940-XVIII, n. 933, e 3 dicembre 1942-XXI, n. 1752;

Veduto il decreto del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Presidente del Comitato dei Ministri, in data 5 gennaio 1940-XVIII, che revoca l'autorizzazione all'esercizio del credito alla Cassa rurale ed artigiana di Nogaredo, con sede nel comune di Villa Lagarina (Trento), e mette in liquidazione l'azienda secondo le norme di cui al titolo VII, capo III, del Regio decreto-legge sopra citato;

Veduto il proprio provvedimento in data 5 gennaio 1940, con il quale il sig. Quinto Andretta è stato nominato membro del Comitato di sorveglianza della suddetta azienda di credito;

Considerato che il predetto sig. Andretta è deceduto e che occorre pertanto provvedere alla sua sostituzione;

Dispone:

Il sig. Clemente Antolini fu Daniele è nominato membro del Comitato di sorveglianza della Cassa rurale ed artigiana di Nogaredo, in liquidazione, avente sede nel comune di Villa Lagarina (Trento), con i poteri e le attribuzioni contemplati dal capo VIII del testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse rurali ed artigiane, approvato con R. decreto 26 agosto 1937-XV, n. 1706, e dal titolo VII, capo III, del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, 7 aprile 1938-XVI, n. 636, 10 giugno 1940-XVIII, n. 933, e 3 dicembre 1942-XXI, n. 1752, in sostituzione del sig. Quinto Andretta.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 6 maggio 1943-XXI

V. AZZOLINI

(1602)

REGNO D'ITALIA

MINISTERO DELL' INTERNO

DIREZIONE GENERALE DELLA SANITA' PUBBLICA

Bollettino bimensile del bestiame n. 2 dal 16 al 31 gennaio 1943-XXI

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti: Rimasti dalla quindicina precedente	Nuovi denunziati
	Carbonchio ematico			
Brescia	Breno	B	—	1
Brindisi	Ostuni	E	—	1
Cagliari	Senis	B	—	1
Catanzaro	Vibo Valentia	B	—	1
Cosenza	Cerzeto	O	—	1
Foggia	Carpino	B	1	—
Id.	Rignano Garganico	B	1	—
Id.	S. Marco in Lamis	E	—	1
Littoria	Terracina	B	—	1
Napoli	Arienzo San Felice	B	—	1
Nuoro	Olzai	B	—	1
Pavia	Cilavegna	B	1	—
Pistoia	Montale	B	—	1
Roma	Bracciano	B	—	1
Id.	Cerveteri	O	—	2
Salerno	Padula	B	—	1
Id.	Perdifumo	B	—	1
Id.	Postiglione	B	—	1
Terni	Narni	B	1	—
			4	16
	Carbonchio sintomatico.			
Campobasso	Sessano	B	—	1
Piacenza	Morfasso	B	—	1
Catania	Adrano	B	—	1
			—	3
	Afta epizootica.			
Alessandria	Gabiano	B	—	2
Id.	Pomaro	B	1	—
Arezzo	Terranova Bracciolini	B	1	—
Bergamo	Albano Sant'Alessandro	B	—	1
Id.	Bergamo	B	—	2
Id.	Bonate Sotto	B	—	3
Id.	Borgounito	B	—	1
Id.	Calcio	B	—	1
Id.	Casazza	B	—	2
Id.	Cavernago	B	—	3
Id.	Chiuduno	B	—	1
Id.	Dalmine	B	—	1
Id.	Entratico	B	—	2
Id.	Gazzaniga	B	—	1
Id.	Grass bio	B	—	1
Id.	Leffe	B	—	2
Id.	Torre de' Boveri	B	—	1
Id.	Zogno	B	—	1
Bologna	Bologna	B	10	—
Id.	Imola	B	4	—
Id.	Pianoro	B	2	—
Id.	Castenaso	B	1	—
Id.	Dozza	B	2	—
Id.	Minerbio	B	1	—
Id.	San Giovanni in Persiceto	B	2	—
	Segue: *Afta epizootica*			
Bologna	Castel San Pietro	B	1	—
Id.	Gaggio Montano	B	1	—
Id.	Castelmaggiore	B	1	1
Id.	Sant'Agata Bolognese	B	1	—
Id.	San Lazzaro di Savena	B	2	—
Id.	Monterenzio	B	1	—
Id.	Budrio	B	1	—
Id.	Sasso Marconi	B	1	—
Id.	Medicina	B	2	1
Id.	Anzola Emilia	B	1	—
Id.	Molinella	B	—	1
Id.	Zola Predosa	B	—	2
Id.	Calderara di Reno	B	1	1
Id.	Granarolo dell'Emilia	B	1	1
Id.	Casalecchio	B	—	1
Id.	Crespellano	B	—	1
Bolzano	Laiòn	B	2	—
Id.	Appiano	B	1	8
Id.	San Candido	B	1	—
Id.	Laines	B	—	1
Id.	Caldaro	B	—	2
Id.	Renon	B	—	6
Id.	Postal	B	—	1
Brescia	Leno	B	8	—
Id.	Calvisano	B	2	—
Id.	Visano	B	1	—
Id.	Acquafredda	B	1	—
Id.	Brescia	B	12	13
Id.	Isorella	B	1	—
Id.	Remedello	B	1	—
Id.	Darfo	B	1	3
Id.	Dello	B	2	—
Id.	Pavone del Mella	B	6	—
Id.	Gottolengo	B	2	—
Id.	Poncarale Flero	B	4	2
Id.	Rodengo Saiano	B	1	—
Id.	Sarezzo	B	1	—
Id.	Tavernole	B	1	1
Id.	Montichiari	B	1	—
Id.	Roè Volciano	B	2	—
Id.	Urago d'Oglio	B	1	—
Id.	Gardone Valtrombia	B	1	—
Id.	Rezzato	B	2	3
Id.	Roneto	B	2	—
Id.	Torbole Casaglia	B	1	—
Id.	Trenzano	B	3	1
Id.	Castrezzato	B	1	—
Id.	Verolanuova	B	1	—
Id.	Capriano Azzano	B	1	2
Id.	Borgosatollo	B	1	—
Id.	Berlengo	B	1	—
Id.	Iseo	B	—	3
Id.	Cedegolo	B	—	1
Id.	Chiari	B	—	8
Id.	Gussago	B	—	3
Id.	Castelmella	B	—	1
Id.	Travagliato	B	—	1
Id.	Manerbio	B	—	1
Id.	Esine	B	—	1
Id.	Collio	B	—	2
Id.	Bassano Bresciano	B	—	1
Id.	Ome	B	—	1
Id.	San Gervasio Bresciano	B	—	3
Id.	Brènno	B	—	1
Id.	Orzinuovi	B	—	1
Id.	Orzivecchi	B	—	1

Segue: *Afta epizootica.*

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti: Rimasti dalla quindicina precedente	Nuovi denunziati
Brescia	Roccaglio	B	—	2
Id.	Breno	B	—	3
Id.	Sale Marasino	B	—	1
Id.	Erbusco	B	—	1
Id.	Cellatico	B	—	2
Id.	San Zeno Naviglio	B	—	1
Id.	Adro	B	—	1
Id.	Angolo	B	—	1
Id.	Bagnolo Mella	B	—	1
Id.	Passirano	B	—	1
Id.	Lonato	B	—	1
Brindisi	Brindisi	B	2	—
Id.	Latiano	O	1	2
Id.	San Donaci	B	—	1
Como	Barzano	B	—	2
Id.	Bulciago	B	—	2
Id.	Cabiate	B	—	1
Id.	Capiago	B	2	—
Id.	Carugo	B	—	2
Id.	Caslino	B	—	1
Id.	Carimate	B	—	1
Id.	Civenna	B	2	1
Id.	Como	B	1	1
Id.	Dolzago	B	—	2
Id.	Erba	B	—	2
Id.	Galbiate	B	—	4
Id.	Gironico	B	—	1
Id.	Gravedona	B	—	2
Id.	Inverigo	B	2	—
Id.	Lasnigo	B	—	1
Id.	Lecco	B	—	2
Id.	Lurago	B	—	1
Id.	Mandello	B	—	1
Id.	Mariano	B	1	1
Id.	Ponte Lambro	B	—	1
Id.	Rogene	B	—	3
Id.	Sirone	B	—	1
Id.	Uggiate	B	1	—
Id.	Valbrona	B	—	1
Ferrara	Bondeno	B	—	1
Id.	Codigoro	B	2	1
Id.	Comacchio	B	1	—
Id.	Lagosanto	B	1	—
Firenze	Bagno a Ripoli	B	1	—
Id.	Fiesole	B	—	1
Id.	Firenze	B	6	8
Id.	Impruneta	B	—	1
Fiume	Arbe	B	—	1
Forlì	Cesena	B	16	2
Id.	Coriano	B	2	—
Id.	Forlì	B	9	—
Id.	Mercato Saraceno	B	1	—
Id.	Rimini	B	9	1
Genova	Casella	B	—	1
Id.	Isola del Cantone	B	—	1
Id.	Savignone	B	—	4
Id.	Valbrevenna	B	—	1
Littoria	Aprilia	B	—	1
Lucca	Forte dei Marmi	B	—	1
Id.	Pietrasanta	B	—	1
Mantova	Castellucchio	B	1	—
Id.	Cavriana	B	1	—
Id.	Gazoldo degli Ippoliti	B	1	—
Id.	Rodigò	B	1	—
Matera	Banzi	B	—	1
Milano	Bertonico	B	—	1
Milano	Cornate d'Adda	B	—	1
Id.	Milano	B	1	1
Id.	Renate Veduggio	B	1	—
Id.	Santo Stefano Lodigiano	B	—	1
Id.	Sesto San Giovanni	B	—	1
Id.	Terranova Passerini	B	—	1
Id.	Vimodrone	B	—	2
Modena	Bonporto	B	—	4
Id.	Campogalliano	B	—	1
Id.	Carpi	B	—	11
Id.	Castelfranco dell'Emilia	B	1	2
Id.	Castelnuovo Rangone	B	—	1
Id.	Castelvetro	B	—	6
Id.	Concordia	B	—	1
Id.	Finale Emilia	B	—	1
Id.	Fiorano Modenese	B	—	2
Id.	Formigine	B	—	7
Id.	Mirandola	B	—	1
Id.	Modena	B	2	3
Id.	Monfestino	B	—	1
Id.	Nonantola	B	—	2
Id.	Novi di Modena	B	2	2
Id.	Ravarino	B	—	2
Id.	San Cesario	B	—	1
Id.	San Felice sul Po	B	—	1
Id.	San Possidonio	B	2	—
Id.	Sestola	B	—	2
Id.	Soliera	B	1	7
Id.	Spilamberto	B	1	1
Novara	Novara	B	1	—
Id.	Casalbeltrame	B	—	1
Id.	Cerano	B	1	—
Id.	Gargallo	B	—	1
Id.	Granozzo	B	—	1
Id.	Momo	B	—	1
Id.	Vespolate	B	1	—
Padova	Borgoricco	B	—	1
Id.	Legnaro	B	—	3
Id.	Megliadino San Fidenzio	B	—	2
Id.	Trebaseleghe	B	—	1
Id.	Vigonza	B	—	1
Pavia	Bressana Bottarone	B	1	—
Id.	Robecco	B	1	—
Id.	Siziano	B	—	1
Id.	Sommo	B	1	—
Id.	Villanterio	B	—	1
Perugia	Assisi	B	1	5
Id.	Bastia	B	2	—
Id.	Bevagna	B	2	—
Id.	Cannara	B	1	—
Id.	Foligno	B O S	27	1
Id.	Giano Umbro	B O	—	1
Id.	Perugia	O S	4	2
Id.	Spoleto	B O	2	—
Piacenza	Farini	B O	—	1
Pistoia	Montale	B	—	1
Ravenna	Solarolo	B O	—	1
Reggio nell'Emilia	Brescello	B	—	1
Roma	Roma	B	6	13
Rovigo	Rovigo Castelmassa	B	2	1
Taranto	Monteparano	B	—	1
Id.	Taranto	B O S	6	7
Terni	Narni	B	—	1
Id.	Terni	B	1	—

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti	
			Rimasti dalla quindicina precedente	Nuovi denunziati
	Segue: Afta epizootica.			
Torino	Brusasco	B	—	2
Id.	San Benigno	B	—	1
Id.	Santona	B	—	1
Trapani	Pantelleria	B	1	—
Id.	Erice	B	1	—
Id.	Id.	S	1	—
Id.	Mazara del Vallo	O	—	1
Trento	Arco	B	—	5
Id.	Cavedine	B	—	3
Id.	Cembra	B	—	1
Id.	Cles	B	—	6
Id.	Mezzolombardo	B	—	5
Id.	Mori	B	2	—
Id.	Roverè della Luna	B	1	1
Id.	Rovereto	B	—	4
Id.	San Michele all'Adige	B	—	1
Id.	Trento	B	—	4
Id.	Tuenno	B	—	3
Id.	Vezzano	B	—	2
Treviso	Casale sul Sile	B	—	1
Id.	Mogliano Veneto	B	—	1
Udine	Santa Maria La Longa	B	—	1
Varese	Tradate	B	—	1
Id.	Varese	B	1	1
Venezia	Campolongo Maggiore	B	—	2
Id.	Fiesso d'Artico	B	—	2
Id.	Fossò	B	—	1
Id.	Martellago	B	—	2
Id.	Mirano	B	—	12
Id.	Noale	B	—	1
Id.	Pianiga	B	—	1
Id.	Salzano	B	—	7
Id.	Santa Maria di Sala	B	—	1
Id.	Vigonovo	B	—	1
Vercelli	Cerrione	B	1	2
Id.	Palazzolo	B	1	—
Id.	Ponderano	B	2	1
Id.	Netro	B	—	2
Id.	Salussola	B	3	4
Id.	Sordenolo	B	—	1
Id.	Trino	B	—	1
Verona	Castelnuovo di Verona	B	—	1
Id.	Appeano	B	—	1
Vicenza	Lonigo	B	—	1
			253	391
	Malrossino dei suini			
Alessandria	Cassine	S	—	1
Avellino	Zungoli	S	—	4
Brescia	Chiari	S	3	—
Catanzaro	Crotone	S	—	1
Cremona	Drizzona	S	1	—
Id.	Robecco d'Oglio	S	—	1
Id.	Sospiro	S	—	1
Id.	Ticengo	S	1	—
Cuneo	Tarantasca	S	1	—
Ferrara	Cento	S	1	—
Id.	Ferrara	S	—	1
Id.	Portomaggiore	S	1	—
Foggia	Cerignola	S	—	4
Id.	Manfredonia	S	—	1
Id.	S. Marco in Lamis	S	—	1
Gorizia	Gorizia	S	4	—
Mantova	Bigarello	S	2	—
Id.	Castelforte	S	1	—
Id.	Marcaria	S	1	1
	Segue: Malrossino dei suini.			
Mantova	Marmirolo	S	1	1
Id.	Ostiglia	S	4	—
Id.	Sabbioneta	S	1	—
Id.	Viadana	S	1	—
Matera	Accettura	S	2	—
Id.	Ferrandina	S	1	—
Id.	Gorgoglione	S	1	3
Id.	Grassano	S	3	—
Id.	Matera	S	3	3
Id.	San Mauro Forte	S	3	—
Id.	Stigliano	S	2	3
Id.	Tursi	S	1	—
Napoli	Somma Vesuviana	S	1	—
Potenza	Viggiano	S	3	—
Reggio nell'Emilia	Guastalla	S	—	2
Salerno	Contursi	S	—	3
Siena	Cetona	S	3	—
Taranto	Martina Franca	S	1	—
Id.	Mottola	S	1	—
Teramo	Teramo	S	1	3
Terni	Acquasparta	S	—	3
Trento	Brez	S	—	1
Id.	Caldes	S	—	1
Id.	Cles	S	—	1
Id.	Commezzadura	S	—	1
Id.	Pannone	S	—	1
Id.	Tassullo	S	—	1
Treviso	Arcade	S	1	—
Id.	Mogliano Veneto	S	—	1
Id.	Spresiano	S	1	—
Udine	Cividale	S	—	1
Id.	Fagagna	S	—	1
Id.	Latisana	S	1	—
Id.	Moruzzo	S	—	1
Id.	Ronchio di Latisana	S	1	—
Venezia	Santo Stino di Livenza	S	—	2
Vicenza	Bassano del Grappa	S	—	1
Id.	Montecchio Maggiore	S	—	1
			53	51
	Peste e setticemia dei suini			
Ancona	Chiaravalle	S	—	1
Id.	Senigallia	S	4	2
Ascoli Piceno	Ascoli Piceno	S	1	1
Id.	Montefortino	S	2	—
Cosenza	Bocchigliero	S	2	—
Id.	Campana	S	3	—
Id.	Scala Coeli	S	2	—
Cuneo	Maretta	S	—	1
Foggia	Casalvecchio di Puglia	S	—	2
Id.	Cerignola	S	1	—
Id.	Manfredonia	S	1	—
Id.	San Severo	S	2	1
Id.	Serra Capriola	S	2	—
Gorizia	Idria	S	—	1
Id.	Montenero d'Idria	S	—	1
Matera	San Mauro Forte	S	—	1
Milano	Livraga	S	—	1
Id.	Milano	S	—	1
Modena	Novi di Modena	S	—	1
Novara	Sozzago	S	1	—
Nuovo	Gavoi	S	—	1
Pesaro-Urbino	Mombaroccio	S	—	1
Id.	Pesaro	S	—	1
Piacenza	Alseno	S	—	1

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti — Rimasti dalla quindicina precedente	Nuovi denunziati
	Segue: *Peste e setticemia dei suini*			
Piacenza	Piacenza	S	1	—
Sassari	Nulvi	S	1	—
Teramo	Giulianova	S	—	1
			23	19
	Morva			
Ascoli Piceno	Venarotta	E	1	—
Bari	Barletta	E	—	1
Foggia	Cerignola	E	—	1
Id.	Manfredonia	E	—	1
			1	3
	Farcino criptococcico.			
Bari	Bari	E	1	—
Id.	Barletta	E	2	—
Id.	Giovinazzo	E	—	1
Id.	Sannicandro di Bari	E	1	—
Cagliari	Abbasanta	E	1	—
Id.	Caltanissetta	E	2	—
Id.	Riesi	E	7	—
Lecce	Lecce	E	—	1
Messina	Messina	E	1	—
Id.	Barcellona	E	5	2
Id.	Santa Lucia del Mela	E	—	1
Napoli	Afragola	E	2	—
Id.	Napoli	E	8	2
Id.	Ottaviano	E	1	—
Id.	Pomigliano d'Arco	E	1	2
Id.	Somma Vesuviana	E	1	—
Id.	Torre Annunziata	E	1	—
Palermo	Bagheria	E	2	—
Id.	Palermo	E	43	5
Reggio Calabria	Reggio Calabria	E	5	—
Salerno	Nocera Inferiore	E	1	—
Id.	Nocera Superiore	E	1	—
Id.	Scafati	E	1	—
Id.	Serre	E	2	2
Sassari	Sassari	E	1	—
Trapani	Marsala	E	8	—
Id.	Calatafimi	E	2	—
Id.	Alcamo	E	3	—
Id.	Salaparuta	E	1	—
			104	16
	Rabbia			
Cuneo	Villanova Solaro	Can	—	1
Foggia	Foggia	E	—	1
Id.	Motta Montecorvino		—	1
Lecce	Matino	E	—	1
Id.	Cutrofiano	Can	—	1
Id.	Alliste	Cap	—	1
Matera	Montescaglioso	Can	—	1
Id.	Tricarico	Can	—	1
Napoli	Atella di Napoli	S	—	1
Id.	Casallea	Can	—	1
Id.	Napoli	Can	—	24
Id.	Pompei	Can	—	1
Id.	Vico Equense	Can	—	2
Id.	Villaricca	B	—	2
Id.	Id.	E	—	1
Potenza	Balvano	Can	—	1
Roma	Marino	Can	—	1
Salerno	Cava dei Tirreni	Can	1	—
Id.	Laviano	S	1	—
Id.	Tegliano	Can	1	—
Trieste	Trieste	Can	—	1
			3	43

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti — Rimasti dalla quindicina precedente	Nuovi denunziati
	Rogna			
Alessandria	Casale Monferrato	E	1	—
Benevento	San Giorgio La Molara	O	—	1
Foggia	Celle San Vito	O	2	—
Id.	Faeto	O	4	—
Id.	Deliceto	O	1	—
Id.	Orta Nova	O	1	—
Id.	Troia	O	2	—
Grosseto	Manciano	O	—	1
Imperia	Diano Marina	E	1	—
Lecce	Galatone	E	—	1
Perugia	Foligno	O	1	—
Id.	Nocera	O	1	—
Id.	Perugia	O	1	—
Reggio Calabria	Caulonia	O	—	1
Roma	Roma	O	—	2
Id.	Colleferro	O	2	—
Id.	Carpineto	O	1	—
Id.	Civitavecchia	O	1	3
Id.	Pomezia	O	1	—
Salerno	Castelnuovo di Conza	O	—	1
Id.	Sanza	O	4	1
Viterbo	Barbarano Romano	O	1	—
Id.	Bieda	O	3	—
Id.	Cellere	O	1	—
Id.	Viterbo	O	1	1
			30	12
	Agalassia contagiosa delle pecore e delle capre			
Frosinone	Serrone	O	—	2
Lucca	Capannori	O	—	1
Matera	Tricarico	O	1	—
Rieti	Montebuono	O	—	1
Id.	Poggio Moiano	Cap	—	1
Id.	Cittaducale	O	—	1
Roma	Pomezia	O	—	2
			1	8
	Aborto epizootico			
Alessandria	Tortona	B	—	1
Cuneo	Cavallermaggiore	B	—	1
Id.	Villafalletto	B	1	—
Ferrara	Copparo	B	3	—
Id.	Ferrara	B	1	1
Id.	Iolanda di Savoia	B	—	2
Firenze	Figline Valdarno	O	—	1
Forlì	Cesena	B	1	—
Novara	Novara	B	2	—
Id.	Borgolavezzaro	B	1	—
Id.	Casaleggio	B	1	—
Id.	Casalino	B	3	—
Id.	Granozzo	B	1	—
Id.	San Pietro Mosezzo	B	1	—
Id.	Vespolate	B	1	—
Reggio nell'Emilia	Casal Grande	B	—	1
Id.	Bibbiano	B	—	2
Id.	Reggio nell'Emilia	B	—	1
Udine	Azzano Decimo	B	2	1
Id.	Pontebba	B	1	—
Id.	Prata	B	2	—
			21	11
	Tubercolosi bovina			
Salerno	Conca dei Marini	B	1	—
Id.	Eboli	B	1	—
Id.	Salerno	B	—	1
			2	1

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti — Rimasti dalla quindicina precedente	Nuovi denunziati
	Diarrea dei vitelli.			
Teramo	Teramo	B	1	1
			1	1
	Setticimia emorragica bovina			
Cagliari	Seneghe	B	—	1
Sassari	Buddusò	O	5	—
Id.	Villanova Monteleone	B	2	6
			7	7
	Difterite aviaria			
Ancona	Fabriano	P	6	—
Ascoli Piceno	Ascoli Piceno	P	2	—
Fiume	Fiume	P	—	1
			8	1
	Colera dei polli			
Fiume	Fiume	P	—	1
Pesaro Urbino	Fano	P	—	2
Id.	Pesaro	P	—	2
Udine	Bagnaria Arsa	P	1	—
Vicenza	Vicenza	P	—	1
			1	6
	Peste aviaria			
Campobasso	Isernia	P	—	1
Mantova	Ceresana	P	5	—
Id.	Marcaria	P	3	2
Id.	Ostiglia	P	2	4
Id.	Porto Mantovano	P	4	2
Id.	Suzzara	P	—	3
Id.	Virgilio	P	—	4
Napoli	Ottaviano	P	4	—
Rovigo	Ariano nel Polesine	P	9	—
Id.	Contarina	P	14	12
Id.	Donada	P	2	—
Id.	Taglio di Po	P	—	2
Salerno	Bellosguardo	P	2	—
Id.	Laurino	P	—	2
Id.	Piaggine	P	—	2
Id.	Sacco	P	—	2
Id.	Salerno	P	1	—
Vicenza	Monte Galdella	P	—	1
			46	37
	Laringo tracheite infettiva dei polli			
Ancona	Ancona	P	3	4
Avellino	San Martino Valle Candia	P	—	150
Campobasso	Roccavivara	P	—	1
Id.	San Giuliano di Puglia	P	5	—
Id.	San Giuliano del Sannio	P	—	1
Catania	Maletto	P	—	1
Id.	Biancavilla	P	—	1
Cremona	Pieve San Giacomo	P	1	—
Id.	Pizzichettone	P	1	—
Ferrara	Poggio Renatico	P	1	—
	Segue: Laringo tracheite infettiva dei polli			
Gorizia	Polenga del Collio	P	—	1
Perugia	Perugia	P	—	2
Pescara	Pescara	P	—	4
Id.	Loreto Aprutino	P	—	3
Ravenna	Fusignano	P	—	1
Rieti	Monteleone	P	1	—
Siracusa	Ferla	P	1	—
Sondrio	Samolaco	P	—	10
Terni	Terni	P	—	1
Udine	Aiello	P	—	3
Id.	Cordenons	P	—	1
Viterbo	Canino	P	1	—
Id.	Montefiascone	P	1	—
Id.	Oriolo Romano	P	1	—
Id.	Valentano	P	1	—
Id.	Viterbo	P	1	—
			18	184

RIEPILOGO
dal 16 al 31 gennaio 1943-XXI - N. 2

N. d'ordine	MALATTIE	Numero delle provincie (Con casi di malattie)	Numero dei comuni (Con casi di malattie)	Numero delle località (Con casi di malattie)
1	Carbonchio ematico	14	19	20
2	Carbonchio sintomatico.	3	3	3
3	Afta epizootica	41	265	644
4	Malrossino dei suini	24	57	104
5	Peste e setticemia dei suini	15	27	42
6	Morva.	3	4	4
7	Farcino criptococcico	10	29	120
8	Rabbia	9	20	46
9	Rogna.	12	25	42
10	Agalassia contagiosa delle pecore e delle capre	5	7	9
11	Aborto epizootico	8	21	32
12	Tubercolosi bovina.	1	3	3
13	Diarrea dei vitelli	1	1	2
14	Setticimia emorragica bovina.	2	3	14
15	Difterite aviaria.	3	3	9
16	Colera dei polli	4	5	7
17	Peste aviaria	6	18	83
18	Laringo tracheite infettiva dei polli	16	26	202

B, bovina; Buf, bufalina; O, ovina; Cap, caprina; S, suina; E, equina; P, pollame; Can, canina; Fl, felina.

(1164)

LONGO LUIGI VITTORIO, direttore — GIOLITTI GIUSEPPE, direttore agg. SANTI RAFFAELE, gerente

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato — G. C.